

quella tale curia rimane aggregata al tale collegio come il più vicino.

Ora, poichè questo provvedimento è necessario, non sarà forse conveniente di lasciare altresì qualche latitudine alla Corte di appello, che sarebbe naturalmente chiamata a dare il provvedimento medesimo? Non sarebbe forse conveniente di evitare certi pericoli che in Italia possono pur troppo avvenire?

Noi abbiamo disgraziatamente talune località fra gli abitanti delle quali esistono delle antiche ruggini, delle rivalità e delle gelosie, per cui l'aggregare le curie di esse potrebbe recare con sè qualche inconveniente.

Se invece la Corte di appello fosse chiamata a pronunciare l'aggregazione tenendo conto della minore distanza, ed avendo pure la facoltà di seguire qualche altro criterio di convenienza, si avrebbe il vantaggio di ottenere un'aggregazione più omogenea.

Per questa ragione io pregherei la Commissione e la Camera di volere ammettere l'emendamento dell'onorevole Viarana, il quale propone che la Corte di appello, tenendo conto della vicinanza e della maggiore convenienza locale, definisca quale sia il collegio a cui debba essere aggregata la curia che non fosse composta del numero di avvocati richiesto per costituire da se stessa un collegio.

**ERCOLE.** (*Della Commissione*) Con questa spiegazione accettiamo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lesen, non insiste più nella sua proposta?

**LESEN.** Allora no.

**PRESIDENTE.** La proposta dell'onorevole Viarana suona come segue. Al secondo capoverso si dica:

« Dove però il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio, che sarà determinato dalla Corte d'appello. »

**ERCOLE.** (*Della Commissione*) Colle spiegazioni date dall'onorevole ministro, che in questo caso non si tratta che di una declaratoria, la Commissione accetta l'emendamento Viarana.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Viarana.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 5. Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati patrocinanti.

« La data dell'albo stabilisce l'anzianità tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio. »

**LARUSSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LARUSSA.** Debbo fare una semplice osservazione sull'articolo in esame.

Nell'articolo 3 si è stabilito il principio che, per assumere il titolo e per esercitare la professione di avvocato, bisogna essere iscritto nell'albo, formato secondo le disposizioni di questa legge.

Ora io trovo, che tale principio è stato dimenticato negli articoli 5, 8, 9 ed in qualche altro che segue. E di vero, nell'articolo 5, quando si determina che ogni collegio deve avere un albo, in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati, si fa seguire la parola *patrocinanti*.

Negli articoli 8 e 9, riferibili il primo ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo, ed il secondo al diritto di domandare l'iscrizione, alla parola *avvocati* si fa seguire quella di *esercenti*.

Io, porto avviso che, nel primo comma dell'articolo bisogna depennare la parola *patrocinanti*, onde armonizzare coll'articolo 3, e potersi così questo attuare in favore di chi vuole farsi scrivere nell'albo degli avvocati coll'intendimento di assumere soltanto il titolo; anzi opino che nell'albo si dovrebbe segnare in apposita categoria, accanto al nome dell'avvocato, chi si iscrive per ragione d'onore, e chi si iscrive per esercitare, circostanza che torna utile essere in conoscenza del pubblico, e che è pure necessario avere presente il collegio nelle elezioni del Consiglio d'ordine, ed in altri rincontri.

Nel secondo comma del detto articolo sta scritto: « La data dell'albo stabilisce l'anzianità fra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio. »

**DI SAN DONATO.** Che diritti dà l'anzianità?

**LENZI.** (*Della Commissione*) Quello di essere fatto giudice o consigliere.

**LARUSSA.** In esso trovo, che sia indispensabile una modificazione nel principio, che proporrei così: « La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità. »

Con questa redazione rimarrebbe ben precisato, come si acquisti l'anzianità fra gli avvocati di un medesimo collegio, cioè dalla data dell'iscrizione nell'albo, mentre non può fare stato la data dell'albo che si forma in una Corte o in un tribunale, in esecuzione della presente legge, ma si garantiscono i diritti acquisiti, figurandovi i vecchi avvocati col rango loro competente, in base degli albi che finora sono esistiti nei diversi fori del regno.

**SAMARELLI.** Io vorrei fare osservare all'onorevole mio amico Larussa, che la parola *patrocinanti* accenna ad indicare coloro che intendono di essere dichiarati difensori iscritti in un albo. È bene avvertire che non si fanno albi a titolo di onore; sib-